

Sentenza n. 1015/2016 pubbl. il 21/04/2016

RG n. 9/2013

Repert. n. 2375/2016 del 21/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Tribunale di Venezia  
Sezione specializzata societaria  
Il Tribunale:  
Dr. Manuela Farini Presidente rel.  
Dr. Liliana Guzzo Giudice  
Dr. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 9 /2013 del ruolo generale promossa

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in

B

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in

parte attrice

contro



C

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

D

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. }  
con domicilio eletto presso il suo studio in

E

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. . con  
domicilio eletto presso il suo studio in

F

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv  
con domicilio eletto presso il suo studio in

G

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.  
con domicilio eletto presso il suo studio in

H



rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_ con

domicilio eletto presso il suo studio in \_\_\_\_\_ IO

parte convenuta

CONCLUSIONI:

Per le società attrici:

"Come da memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. dichiarando di non accettare domande nuove, e quindi: "Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis; Nel merito: - condannare i sigg.ri \_\_\_\_\_ C, D, E, F, G, H \_\_\_\_\_ la

\_\_\_\_\_ in solido tra loro, a risarcire a \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ il danno da quest'ultima subito per i fatti esposti, che si quantifica in € 764.369,62 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in quella maggiore o minore somma che risultasse di giustizia;

- condannare i sigg.ri \_\_\_\_\_ C, D, E, F, G, H \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ in solido tra loro, a risarcire a \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ il danno da quest'ultima subito per i fatti esposti, che si quantifica in € 367.222,52 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in quella maggiore o minore somma che risultasse di giustizia;

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a IVA e CPA."

Per il convenuto \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

"Ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, respinta o disattesa, con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate dalle controparti, il patrocinio del convenuto \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_: così precisa le conclusioni: In via principale: preso atto delle transazioni intervenute in corso di causa tra le società attrici e tutti i convenuti eccetto \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ e dato atto della volontà già manifestata da quest'ultimo nel corso del giudizio di volersi profittare di tali transazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c., accertarsi e dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal signor \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

nei confronti delle attrici in virtù degli atti transattivi intervenuti;

In subordine: respingersi tutte le domande proposte dalle società attrici nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto Vignola Salvatore nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.

Spese, diritti ed onorari di causa rifusi."



## Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa s.r.l. **A** e s.r.l. **B** convenivano in giudizio **C, D, E, F, G, H**, ex amministratori e sindaci di s.p.a. **I** in liquidazione e in concordato preventivo esponendo di essere state fornitrici di beni ed esecutrici di opere a favore della società; di essere rimaste insoddisfatte in conseguenza della sua insolvenza e di intendere agire ex art. 2394, 2395 e 2407 c.c. contro i convenuti responsabili della perdita del patrimonio sociale, attraverso atti di nuova gestione, rappresentati dai contratti stipulati e attraverso la mancata svalutazione del credito verso la **L** per il progetto denominato " **M**".

Le attrici indicavano il danno nell'importo dei crediti rimasti insoddisfatti, pari ad € 764.369,62 per s.r.l. **B** ed € 367.222,52 per s.r.l. **A**.

Si costituivano in giudizio i convenuti, ed eccezione del **C** i che rimaneva contumace, contestando in fatto ed in diritto gli assunti e le argomentazioni delle società attrici e chiedendo il rigetto delle domande. Le parti depositavano documenti e scambiavano memorie. Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, nelle more della quale le attrici raggiungevano accordi transattivi n con tutti i convenuti ad eccezione del **C** (contumace) e del **D** quindi precisate, all'udienza del 30.9.2015,, le conclusioni sopra indicate, la causa veniva trattenuta per la decisione

## Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza dell'affermazione del **D** di potere approfittare, ex art. 1304, delle transazioni concluse dalle attrici con gli altri tre convenuti costituiti in giudizio, per non essergli opponibile la clausola di esclusione dal beneficio della transazione, inserita negli atti (prodotti in giudizio in corso di causa), al quale egli non ha partecipato.

L'art. 1304 c.c. è, infatti, invocabile dall'obbligato in solido solamente nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito, in quanto "è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiara di voler profittare, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo impedito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale" (Cass. Sez. Un. 30.12.2011 n. 30174).

Nel caso in questione le transazioni hanno avuto, invece, carattere parziale, nè rileva, al fine di negare tale qualificazione, la circostanza, valorizzata dal **D** nella memoria conclusiva, che "le società attrici non hanno modificato il titolo ed il quantum della loro domanda risarcitoria, rimasta



invece nel vincolo della solidarietà passiva per l'intero ammontare, senza alcuna diversa specifica in ordine alle quote "interne" a ciascun convenuto", dovendo venire in considerazione il contenuto dei singoli atti transattivi.

Quanto alla responsabilità degli amministratori, rileva il Tribunale che le attrici chiedono il pagamento dell'intero credito non soddisfatto, affermando che la causa del mancato pagamento è ricollegabile alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale dopo la perdita del capitale sociale (avvenuta nel 2009, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa), con atti di nuova gestione identificati nei contratti da esse stesse conclusi con la fallita all'inizio dell'anno 2010, contro il divieto di cui all'art. 2486 c.c., ed, inoltre, attraverso la mancata svalutazione del credito verso la L. per il progetto denominato " ".

Le attrici precisano che la responsabilità diretta degli amministratori nei loro confronti ex art. 2395 c.c. deriva dal fatto che esse, contando sulle risultanze non veritiere del bilancio dell'esercizio 2009, hanno stipulato i contratti da cui deriva il credito oggetto di causa, che altrimenti non avrebbero stipulato se il bilancio del 2009 avesse evidenziato la perdita del capitale sociale..

Il M è stato incaricato di verificare "se i bilanci al 31.12.2007, al 31.12.2008 ed al 31.12.2009 forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di i SpA e del risultato economico di esercizio, soprattutto con riferimento alle voci "costi di ricerca e sviluppo e pubblicità, crediti verso imprese controllate e crediti verso clienti", nonché il momento esatto in cui il capitale sociale di s.p.a. i si è ridotto sotto il minimo di legge e, in particolare, se questo possa essere identificato in un periodo antecedente al 2010.

Il Consulente ha indicato alcune appostazioni non prudentziali relative alle immobilizzazioni immateriali relative al progetto " ", per il quale non erano intervenuti i pagamenti promessi.

Le rilevazioni del CTU riguardano, tuttavia, il solo bilancio dell'anno 2009, mentre il bilancio dell'esercizio 2008, pur verificato dal consulente (e pur chiuso con una leggera perdita), rispecchiava una situazione in cui la società poteva ancora fare affidamento sui finanziamenti pubblici ottenuti, la cui mancanza, stando alle affermazioni del consulente, avrebbe dovuto portare a diverse valutazioni ed indicazioni contabili solamente nel successivo esercizio 2009. Alla luce di tali risultanze si rileva che sia l'azione del creditore direttamente leso che quella ex art. 2394 c.c. (extracontrattuali), presuppongono la prova del danno diretto (ex art. 2395 c.c.), della perdita del patrimonio sociale (ovvero dell'incapienza al soddisfacimento del credito), imputabile all'inadempimento degli amministratori (e dei sindaci, per quanto riguarda il controllo dell'operato dei primi), alle regole di buona gestione (ex art. 2394 c.c.).

I contratti che sostengono le forniture di cui è causa, pacificamente risalenti all'inizio del 2010 (come ribadito dalle attrici a pagina 8 della memoria conclusiva, e come evidenziato dai documenti attorei da 1 a 6), e gran parte delle forniture stesse, sono collocati in epoca anteriore alla redazione ed approvazione del bilancio 2009 (avvenuta il 28.4.2010).

Non è, pertanto, verosimile che le attrici siano state indotte a contrarre dalla apparente solidità dei dati non veritieri del bilancio 2009, su cui avrebbero fatto affidamento al momento della conclusione dei contratti, considerato, inoltre, che le attrici non hanno interrotto le forniture neppure dopo l'approvazione del bilancio 2009, essendo esse proseguite "lungo tutto l'arco dell'anno e anche all'inizio del 2011" (cfr. comparsa conclusionale attorea pag. 8).



La conoscenza dei dati pur non veritieri del bilancio dell'esercizio 2009 non ha, dunque, influenzato le forniture di cui è causa, non essendovi d'altronde prova che l'incapienza patrimoniale fosse percepibile già dall'anno 2008, circostanza esclusa dal CTU le cui argomentazioni esaustive e sostenute da argomentazioni logiche e elementi tecnici il Tribunale non ha motivo di disattendere.

Quanto alla responsabilità ex art. 2394 c.c., rileva il Tribunale che la possibilità di "rischio di perdite" era certamente evidente già prima dell'anno 2010, per le "problematiche relative all'erogazione dei finanziamenti" segnalate dagli amministratori nelle Relazione al progetto di bilancio dell'esercizio 2008, come evidenziano le attrici in atto di citazione (cfr. pag. 10 e 15).

Nella Relazione al bilancio 2008 veniva indicato il carattere temporaneo di tali problematiche, le quali, per indicazione della stessa parte attrice, acquistarono maggior peso nel corso del 2009 divenendo incontrovertibili solamente nell'anno 2010, anno in cui la società, pur avendo ricevuto una prima trancia di finanziamenti per € 1.043.091,66 nel mese di luglio fu posta in liquidazione e in concordato preventivo, come risulta dalla consulenza tecnica (pag. 18).

L'art. 2486 pone oggi lo specifico obbligo, in caso di perdita del capitale sociale, di non compiere nuovi atti di gestione con nuove operazioni, che vanno individuate con criteri aziendalistici ed, inoltre, ciò che va provato è l'assunzione di nuovo rischio, in rapporto anche alla finalità delle operazioni, ovvero il compimento di nuove operazioni di impresa, di carattere non conservativo.

Nel caso in questione è vero che i contratti stipulati con le attrici erano, pacificamente collegati al progetto " " in corso da anni, al quale s.r.l.

B collaborava dal 2007, (mentre s.r.l. A vi era entrata solamente con le forniture di cui è causa) ed è vero che, in tale quadro, i contratti non si inserivano in "nuove operazioni", ma in attività di prosecuzione di un progetto già in corso, sottendendo lo scopo di mantenimento del valore che tale progetto rappresentava per l'azienda (che sarebbe andato perduto se il progetto fosse stato bruscamente interrotto da i ). Tuttavia, la situazione di sottocapitalizzazione illustrata nella consulenza tecnica, per il ritardo con cui procedevano i finanziamenti del L , che, pur non venendo interrotto, non produceva un ritorno a fronte delle spese sostenute dalla fallita, avrebbe imposto l'addebito in conto economico, nei bilanci dell'anno 2009, dei costi sostenuti per il progetto , senza operarne alcuna capitalizzazione, ed inoltre la svalutazione dei costi capitalizzati negli anni precedenti (cfr. l'elaborato peritale depositato il 18.7.2014, pag. 22).

La capitalizzazione dei costi, come ha spiegato il M rappresenta infatti l'eccezione e non la regola, sia in forza dei principi contabili (n. 24) che della normativa civilista, presupponendo la disponibilità di risorse finanziarie e la sostenibilità economica del progetto nel futuro, tramite il recupero dei costi con i ricavi futuri (pag. 22-24 della consulenza).

L'impresa fallita, invece, oltre che presentare un notevole squilibrio finanziario, non aveva alcuna fondata certezza di erogazione del finanziamento, ed, infatti, nonostante l'acconto ricevuto nel 2010, è fallita nel corso dello stesso anno.

Il consulente ha rilevato che, oltre alla svalutazione dei costi di ricerca e sviluppo del progetto per € 1.919.169,00, avrebbe dovuto essere svalutato l'importo di crediti verso imprese controllate e verso clienti per € 1.809.000,00 (pag. 38-42 dell'elaborato peritale), con la conseguenza che alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 il capitale sociale risultava completamente eroso (pag. 43).

Considerato che la successiva erogazione, nel luglio del 2010, di circa un milione di euro, intervenne dopo la perdita del capitale sociale e non era comunque



sufficiente a ricostituire lo stesso, si ritiene fondata l'affermazione attorea circa la cattiva gestione della società nell'anno 2009, che ha portato alla insufficienza del patrimonio sociale al pagamento dei debiti.

Va, pertanto dichiarata la responsabilità dei convenuti **C** e **D** ex art. 2394 c.c. e gli stessi vanno condannati al risarcimento del danno.

Considerato che, a seguito delle transazioni parziali intervenute in corso di causa, il danno si è ridotto alla quota ideale di 1/6 a carico di ciascun convenuto, esso va determinato nel residuo importo di € 280.457,86 per s.r.l. **B** ed € 134.739,06 per s.r.l. **A** (pari ai 2/6 del danno complessivo), a carico solidale di **C** e **D**.

I predetti vanno quindi condannati al pagamento alle attrici dell'importo sopra indicato, diminuito delle somme che le attrici riceveranno in sede di distribuzione dell'attivo del concordato di s.p.a.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità dei convenuti **C** e **D** ex art. ~~2394~~ c.c. per il danno subito da s.r.l. **A** s.r.l.

Condanna in solido **C** e **D** al pagamento di € 280.457,86 a s.r.l. **B** ed € 134.739,06 a s.r.l. **A** detratte da tali importi le somme che attrici riceveranno in sede di distribuzione dell'attivo del concordato di s.p.a.

Rigetta le altre domande.

Condanna in solido **C** e **D** a rifonder alle attrici le spese processuali, che liquida in complessivi € 21.407,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, il 18/02/2016

Il Presidente estensore

Manuela Farini

